

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA  
Sezione Terza Civile**

composta dai seguenti magistrati:  
Giuseppe Lo Sinno - Presidente  
Antonella Miryam Sterlicchio – Consigliere Rel.  
Michele Di Mauro – Consigliere

pronuncia la seguente sentenza nella causa civile in grado d'appello R.G. Cont. n. omissis anno 2015,

**TRA**

le parti di cui al verbale ciao precede.

Oggetto: appello avverso ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7.2015.

**FATTO E DIRITTO**

L'appellante UTILIZZATORE impugna l'ordinanza di cui in epigrafe che ha dichiarato la risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria intercorso con la SOCIETA' DI LEASING SPA e ha dichiarato decaduto dalla domanda riconvenzionale.

La SOCIETA' DI LEASING SPA spa si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza del 24.4.2018, invitate le parti alla discussione, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'appello è infondato.

La censura relativa alla pronuncia d'inammissibilità della riconvenzionale determinata dalla tardiva costituzione in giudizio non può essere accolta.

Di recente, la Suprema Corte ha affermato che *"Le ricorrenti censurano la decisione di secondo grado, sostenendo che l'improcedibilità della domanda giudiziale prima dell'esperimento del procedimento di mediazione comporterebbe che le preclusioni processuali non potrebbero maturare fino a che tale procedimento non venga svolto in concreto.*

*La corte di appello ha osservato, in senso contrario, che la mediazione costituisce condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, e che, in mancanza di essa, ai sensi dell'art. 5, comma 1. del decreto legislativo n. 2812010, il giudice opera un semplice rinvio della "successiva udienza" («il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»).*

*Di conseguenza, laddove la domanda giudiziale sia proposta in mancanza del previo esperimento del procedimento di mediazione ed il convenuto proponga la relativa eccezione, si determina un semplice differimento delle attività da svolgersi nel giudizio già pendente, ma non la nullità di quelle fino a quel momento svolte, e restano pertanto ferme le decadenze già verificatesi.*

*Sentenza, Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Sterlicchio, n. 2713 del 24 aprile 2018.*

*L'interpretazione della disposizione operata dalla corte di appello va condivisa.*

*Se il legislatore avesse inteso stabilire l'inefficacia delle attività processuali volte in mancanza del previo procedimento di mediazione sarebbe stata prevista la semplice dichiarazione di improcedibilità della domanda e la chiusura del giudizio instaurato senza previo ricorso al tentativo di mediazione, con la necessità di instaurarne uno nuovo, ovvero la rinnovazione degli atti processuali già espletati.*

*E invece prevista la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza, con il limitato effetto di provocare un mero rinvio della successiva udienza a data posteriore allo svolgimento del procedimento.*

*Se ne ricava che le attività processuali svolte sono valide ed efficaci e quindi che le eventuali preclusioni già maturate restano ferme nel corso del successivo svolgimento del giudizio."(Cass. 9557 del 2017)*

Ne discende che l'odierno appellante era onerato di costituirsi nel giudizio di primo grado, indipendentemente dal preventivo esperimento del tentativo di mediazione e, pertanto, che il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile la proposizione della riconvenzionale oltre il termine di legge.

Quanto agli altri motivi d'impugnazione, attinenti alla proposizione di eccezioni, appare assorbente osservarne l'irrilevanza, stante il difetto di motivata censura in ordine alla pronuncia di risoluzione fondata sul mancato pagamento dei canoni di locazione finanziaria non contestato da UTILIZZATORE, come accertato dal Tribunale "UTILIZZATORE non ha affermato, né provato, di aver corrisposto alla società concedente i canoni alle scadenze pattuite con il contratto di locazione finanziaria".

Le spese di lite del grado vanno poste a carico dell'appellante.

### **PQM**

definitivamente pronunciando;

ogni contraria istanza ed eccezione reietta;  
rigetta l'appello;

condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado che liquida in euro 7.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificata dalla alta legge del 24 dicembre 20[2, n.228.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*